## SISMABONUS E INCENTIVI FISCALI

Marco ZANDONÀ
ANCE-Fiscalità Edilizia
(fiscalitaedilizia@ance.it)

#### Investimenti in costruzioni\*

Var% in quantità

	2008-2015(°)	2016(°)	2017(°)
COSTRU2IONI	-34,9%	0,3%	0,8%
abitazioni	-27,7%	0,1%	0,6%
-nuove (°)	-61,0%	-3,4%	-1,4%
-manutenzione straordinaria (°)	19,1%	1,7%	1,4%
non residenziali	-41,4%	0,6%	1,0%
-private(°)	-36,5%	0,8%	0,3%
-pubbliche(°)	-47,1	0,4%	1,9%

Nel 2016 emerge ancora un quadro incerto, con lieve aumento dell'investimento in costruzioni in termini reali

Il 2017 potrebbe rappresentare l'anno della ripresa per il settore

Dall'inizio della crisi, è l'unico comparto che ha registrato un costante segno positivo

(°) Stime Ance


Elaborazione Ance su dati Istat

<sup>(\*)</sup> Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà



## Investimenti in costruzioni – distribuzione per comparto

**ANNO 2016** 



Fonte: Ance «OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI» – Gennaio 2017

Nel comparto residenziale, l'incidenza della riqualificazione è più che doppia rispetto al segmento delle nuove costruzioni



### Un patrimonio residenziale obsoleto

# STIMA DELLA SUPERFICIE DELLE ABITAZIONI OCCUPATE IN EDIFICI AD USO RESIDENZIALE PER EPOCA DI COSTRUZIONE E STRUTTURA PORTANTE (mq)



					1
Zona	< 1945	1945-80	1981-00	> 2000	Totale
1	20.870.339	34.935.126	7.926.992	1.424.386	65.156.843
2	120.097.953	254.440.506	47.809.240	10.472.332	432.820.031
3	153.623.670	325.468.364	61.155.338	13.395.716	553.643.088




Zona	< 1945	1945-80	1981-00	> 2000	Totale
1	775.049	21.220.633	21.795.760	5.674.062	49.465.504
2	2.950.222	160.675.916	132.227.660	42.354.177	338.207.975
3	3.773.785	205.529.097	169.139.422	54.177.477	432.619.781




## Un patrimonio residenziale obsoleto

### **EPOCA DI COSTRUZIONE**



### **STRUTTURA PORTANTE**



## I NODI URGENTI: LE AZIONI IN CORSO

## L'EVOLUZIONE DEL MERCATO: LA CASA ENERGETICA ED ANTISISMICA

ANCE | ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI

1. Proroga della detrazione IRPEF del 50% dell'IVA dovuta per l'acquisto di abitazioni nuove, o incisivamente ristrutturate, in classe energetica A o B

Proposte urge iti

2. Agevolazioni per le operazioni di permuta tra case vecchie ed abitazioni con caratteristiche energetiche e strutturali rinnovate

OBIETTIVO: eliminare la disparità di trattamento fiscale tra chi-compra l'usato dal privato (con restro al 2% o 9% sul volori ettastine, e chi acquista il nuovo o riqualificato dall'impresa (con 1VA al 4% o 10% sull'intero corrispettivo)

OBIETTIVO: abbattere il costo fiscale dell'acquisto dell'usato da rigenerare ed innescare un circolo virtuoso di scambi immobiliari diretti a prodotti sempre più innovativi e performanti



## LE ALTRE AZIONI

## LA RIGENERAZIONE URBANA



- Incentivi fiscali per la «sostituzione edilizia»:

estendere il «sisma bonus» (detrazione 75%-85%) per l'acquisto di case antisismiche oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, con eventuali aumenti volumetrici, funzionali al miglioramento della sicurezza sismica dell'edificio

Art. 46 - quater

DdL di conversione del D.L. 50/2017 (ca Manovainas)

- Incentivi per i processi complessi di riqualificazione urbana:

detassare l'acquisto di immobili (aree e fabbricati) da parte delle imprese di costruzione che li riqualificano in chiave energetica



## LE NORME IN VIGORE

Proroga e rimodulazione «Sismabonus»

«Bonus»: Focus sulle novità per i lavori condominiali

Proroga «bonus ristrutturazioni» al 50%

Cenni sulle novità 2017 per «Ecobonus»



# PROROGA E RIMODULAZIONE «SISMABONUS»

«Sismabonus ordinario»

□ dal 01.01.2017 al 31.12.2021= per interventi «antisismici» eseguiti su <u>abitazioni</u> e immobili produttivi in <u>zone sismiche 1</u>, 2 e 3, da ripartire in 5 anni, con una <u>rimodulazione della % di detrazione</u>, variabile al 50%, 70% e 80% <u>in funzione</u> dell'intervento antisismico realizzato

«Sismabonus condomini»

- dal 01.01.2017 al 31.12.2021 = per interventi «antisismici» eseguiti su interi condomini in zone sismiche 1, 2 e 3, da ripartire in 5 anni, con una rimodulazione della % di detrazione, variabile al 50%, 75% e 85% in funzione dell'intervento antisismico realizzato
- possibilità di <u>cedere il credito</u> alle imprese esecutrici degli interventi e a «soggetti privati»

Accolta la richiesta ANCE di modulare l'incentivo in funzione dell'efficacia dell'intervento



## «SISMABONUS ORDINARIO» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

\* «Nuovo» art. 16, co.1bis-1quater, e 1-sexies, D.L. 63/2013 (conv. nella Legge 90/2013)

Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al <u>31.12.2021</u>, per interventi antisismici eseguiti su costruzioni adibite ad <u>abitazioni</u> e ad attività produttive, ubicate in <u>zone sismiche</u> 1, 2 e <u>3</u>, spetta una detrazione, da ripartire in <u>5 anni</u>, pari al:

- √ 50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica
- √ 70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe
- √ 80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi




- Estensione a tutte le abitazioni (non solo alle «abitazioni principali»),
- Estensione alla zona sismica 3,
- Ripartizione in 5 anni (anziché in 10),
- Modulazione della % in funzione della tipologia di intervento



### «SISMABONUS ORDINARIO»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI



### Classificazione rischio sismico dell'edificio

<u>Decreto MIT 28 febbraio 2017</u> definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi realizzati

Classe A+

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Classe E

Classe F


Classe G

Meno rischio

Più rischio



## «SISMABONUS ORDINARIO» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI



### Classificazione rischio sismico dell'edificio

Decreto MIT 28 febbraio 2017

Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

### **Metodo convenzionale**

- applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione
- basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme tecniche
- consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all'eventuale intervento, (miglioramento di una o più classi di rischio)

### **Metodo semplificato**

- basato sulla classificazione macrosismica dell'edificio
- indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio
- utilizzabile sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l'accesso al beneficio fiscale in relazione all'adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio



«SISMABONUS ORDINARIO»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

### Classificazione rischio sismico dell'edificio

<u>Decreto MIT 28 febbraio 2017</u>

Modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi realizzati



Il progettista dell'intervento strutturale assevera, secondo i Contenuti delle Linee Guida, <u>la classe di ischio dell'edificio precedente</u> all'intervento <u>e quella conseguibile</u> a seguito dell'esecuzione dei lavori



<u>Il direttore dei lavori e il collaudatore statico</u> (se nominato *ex lege*), al collaudo dei lavori, <u>attestano</u> per rispettiva competenza, <u>la conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato</u>



«SISMABONUS ORDINARIO»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

### SOGGETTI AMMESSI



CM 29/E del 18.09.2013

Soggetti IRPEF e IRES (società, cooperative, etc.) che sostengono le spese per gli interventi antisismici e detengono il bene immobile in base ad un titolo idoneo (proprietà o altro diritto reale, locazione, o altro diritto reale di godimento)



«SISMABONUS ORDINARIO»

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

### **FABBRICATI AGEVOLATI**

#### Costruzioni:

adibite ad abitazioni o ad classificazione catastale)

attività produttive (a prescindere dalla

b ubicate in aree ad alta pericolosità sismica: zone 1, 2 e 3, individuate in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003



Unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali e non commerciali



## «SISMABONUS ORDINARIO» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

### INTERVENTI AGEVOLATI (art.16-bis, co.1, lett.i, del D.P.R. 917/1986)

- opere per la messa in sicurezza statica in particolare sulle parti strutturali degli edifici
- > redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica
- > interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria



Spese detraibili: dal 1° gennaio 2017, tra i costi detraibili dell'intervento rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili (solo se propedeutiche ai lavori agevolati)

<u>Limite di spesa agevolato</u>: 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. In caso di prosecuzione in più anni dello stesso intervento, nel calcolo del limite dei 96.000 euro si devono considerare le spese sostenute in anni precedenti per le quali si è già fruito della detrazione



## «SISMABONUS ORDINARIO» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

CONDIZIONE (art.16, co.1-bis, DL 63/2013 -convertito nella legge 90/2013- sostituito dalla legge 232/2017)

Procedure autorizzatorie avviate «<u>dopo la</u> presente disposizione»

data di entrata in vigore

della

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

sostiene...

Si può sostenere che resta ferma la data originaria del 4 agosto 2013 per l'avvio delle procedure autorizzatorie, fermo restando che rientrano nel nuovo bonus solo le spese sostenute dal 1° gennaio 2017

Si fa riferimento alla data originaria del 4 agosto 2013 (entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del DL 63/2013, istitutiva dell'agevolazione) o alla data del 1° gennaio 2017 ? (entrata in vigore della legge 232/2016 che ha riscritto la norma originaria)



## «SISMABONUS ORDINARIO» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

### **MODALITA' OPERATIVE**

Valgono le modalità per la detrazione del 36%-50%



CM 29/E del 18.09.2013

«Per l'individuazione della disciplina applicabile -modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare- in assenza di indicazioni nella disposizione in esame ... si ritiene che si debba far riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art.16-bis del TUIR»

### **DIVIETO DI CUMULO** (art.1, co.3, legge 232/2016)

La detrazione non è cumulabile con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici




# «SISMABONUS CONDOMINI» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI

Nuovo» art. 16, co.1-quinquies, D.L. 63/2013 (conv. nella Legge 90/2013)

Per le spese sostenute dal <u>01.01.2017</u> al <u>31.12.2021</u>, per interventi antisismici eseguiti su <u>parti comuni di edifici condominiali</u>, ubicati in <u>zone sismiche</u> <u>1</u>, <u>2</u> e <u>3</u>, spetta una detrazione, da ripartire in <u>5 anni</u>, pari al:

- √ 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe
- √ 85% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi



### Classificazione rischio sismico dell'edificio

<u>Decreto MIT 28 febbraio 2017</u> definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi realizzati



# «SISMABONUS CONDOMINI» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI

Soggetti ammessi Gli <u>stessi del «sismabonus ordinario»</u>: soggetti IRPEF e soggetti IRES, che sostengono le spese e detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo

Fabbricati agevolati Parti comuni di edifici condominiali adibiti ad abitazioni e/o ad attività produttive



# «SISMABONUS CONDOMINI» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



### Gli stessi del «sismabonus ordinario»:

- opere per la messa in sicurezza statica in particolare sulle parti strutturali degli edifici
- redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica
- interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria
- spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili (solo se propedeutiche ai lavori agevolati)

Limite di spesa agevolato

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio



«Acquisto case antisismiche in zona 1»
«Nuovo» art. 16, co.1-septies, D.L. 63/2013 (conv. in L. 90/2013)
Art. 46 – Quater, D.L. 50/2017 (cd. «Manovrina»)



### **AGEVOLAZIONE**

• <u>DETRAZIONE</u> DALL'IMPOSTA SUL REDDITO RICONOSCIUTA ALL'ACQUIRENTE DI ABITAZIONI FACENTI PARTE DI EDIFICI DEMOLITI E <u>RICOSTRUITI (ANCHE CON VARIAZIONE VOLUMETRICA ) DA IMPRESE DI</u> COSTRUZIONI CHE LI CEDONO, IN ZONA SISMICA 1



### **CONDIZIONI**

- ÎNTERVENTO SU <u>INTERO EDIFICIO</u> ESEGUITO DA <u>IMPRESA DI</u> <u>COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE</u> IMMOBILIARE
- INTERVENTO DI <u>DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, ANCHE CON VARIAZIONE</u>

  <u>VOLUMETRICA</u> RISPETTO ALLA PREESISTENTE, OVE CONSENTITA DA NORME

  URBANISTICHE
- ACQUISTO (ROGITO) DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ENTRO 18 MESI DAL TERMINE DEI LAVORI



### **BENEFICIO**

• <u>DETRAZIONE</u> PARI AL <u>75%/85%</u> (A SECONDA DEL MIGLIORAMENTO OTTENUTO IN TERMINI DI CLASSE SISMICA) DEL <u>PREZZO</u> INDICATO IN ATTO <u>ENTRO UN AMMONTARE MASSIMO DI SPESA DI 96.000 EURO</u>



Acquisto abitazioni «antisismiche» all'interno di edifici demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)

### **ESEMPI DI CALCOLO:**

### **Ipotesi 1**

- √ 1 solo acquirente
- ✓ prezzo dell'unità immobiliare = € 150.000

### Importo ammesso in detrazione

85% x € 96.000 = € 81.600 Opera il limite dei 96.000 per unità immobiliare

### Importo detraibile annuo

**€ 81.600** : 5 = **€ 16.320** 

Importo complessivamente detraibile = € 81.600 in 5 anni (€ 16.320 all'anno)



Acquisto abitazioni «antisismiche» all'interno di edifici demoliti e ricostruiti (con aumento volumetrico)

#### **ESEMPI DI CALCOLO**

### **Ipotesi 2**

- √ 2 acquirenti comproprietari in parti uguali
- ✓ prezzo dell'unità immobiliare = € 500.000

### Importo complessivo ammesso in detrazione

85% x € 96.000 = € 81.600

Opera il limite dei 96.000 per unità immobiliare

### Importo detraibile annuo

**€** 81.600 : 5 = **€** 16.320

Importo "effettivo" detraibile per ciascuno annuo

€ 16.320 / 2 = € 8.160



«SISMABONUS CONDOMINI» + «ACQUISTO CASE ANTISISMICHE IN ZONA 1»

Tutti i condomini, in qualità di soggetti beneficiari, e non solo gli «incapienti»



### **CESSIONE DEL CREDITO:**

Dal 1° gennaio 2017, i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della

detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle

imprese esecutrici

degli interventi o ad altri «soggetti privati». Con

esclusione espressa delle banche

e degli intermediari finanziari



Cessione del credito ancora a carico delle imprese fornitrici ed esclusione delle banche e degli intermediari finanziari

Possono essere persone fisiche (es. cessione tra padre/figlio ), imprese diverse da quelle che hanno eseguito gli interventi o ulteriori soggetti (es. Fondi assicurativi)



# «SISMABONUS CONDOMINI» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



### **PUNTI CARDINE DEL PROVVEDIMENTO ADE:**

- ✓ Distinzione tra diritto di cessione e diritto di utilizzo del credito
- ✓ Diritto di cessione del credito anche per i "capienti"
- ✓ Diritto di ricedibilità del credito acquistato



# «SISMABONUS CONDOMINI» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



# Modalità di cessione del credito Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017



### cede:

- <u>subito</u>, l'intera detrazione, per la quota a lui imputabile, calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori
- <u>in ciascun periodo d'imposta</u>, la quota a lui imputabile sulla base delle spese sostenute nel medesimo periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori



Alla delibera condominiale (o entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento), deve comunicare i dati dell'avvenuta cessione del credito, con accettazione del cessionario ed indicazione dei dati identificativi e del codice fiscale propri e del cessionario



# «SISMABONUS CONDOMINI» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



### Modalità di cessione del credito

### Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017



- 1. decreto MEF 1° dicembre 2016 e Provv. AdE 27 gennaio 2017):
  - · dati identificativi e codice fiscale cessionario
  - accettazione del cessionario del credito
  - ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta
- 2. consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la suddetta comunicazione





### «<u>Sismabonus condomini</u>» NE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



### Modalità di cessione del credito

Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017



rende visibile le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario



rende visibile il credito d'imposta attribuitogli e utilizzabile solo a seguito della relativa accettazione



SOGGETTO CESSIONARIO



Il credito diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa (semprechè il condòmino abbia sostenuto le spese per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta)



# «SISMABONUS CONDOMINI» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI



SOGGETTO CESSIONARIO

# Modalità di cessione del credito Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017

### **UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE**

 il credito è ripartito in 5 quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione tramite F24 telematico (<u>oltre</u> i limiti di compensazione annuale di <u>€ 700.000</u>, art.34, legge 388/2000)

### SUCCESSIVA CESSIONE DEL CREDITO

 Il cessionario che ricede il credito deve darne comunicazione all'AdE, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario



# «SISMABONUS CONDOMINI» DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI ESISTENTI




### Modalità di cessione del credito

Provvedimento AdE n.108572 dell'8 giugno 2017



(in caso di accertata mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta)



CONTROLLI
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA





**S**OGGETTO CESSIONARIO

(in caso di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario)



## «SISMABONUS» QUESTIONI DA CHIARIRE

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI SOSTIENE...

Data di avvio delle procedure urbanistiche autorizzative di interventi "antisismici" agevolabili con «Sismabonus»

Unico riferimento rilevante ai fini del bonus dovrebbe essere la data di sostenimento della spesa, rendendo applicabile il «Sismabonus» per tutti gli interventi agevolabili, le cui procedure siano state avviate dal 4 agosto 2013, ma differenziando la percentuale di detrazione riconosciuta nel momento in cui la spesa è sostenuta

Tetto massimo di spesa annua (96.000 euro) per lavori di prevenzione sismica nell'ipotesi di prosecuzione La disciplina dei lavori di prosecuzione (unico limite di importo massimo di spesa) potrebbe applicarsi solo nel caso in cui siano verificate congiuntamente le seguenti condizioni:

- (1) esecuzione dei lavori in 2 annualità consecutive nell'arco del quinquennio agevolato
- (2) autorizzazione dei lavori con un unico titolo urbanistico abilitativo

Criterio di imputazione dei costi per lavori di prevenzione sismica sostenuti da soggetti passivi IRES per accedere al «Sismabonus»

I soggetti IRES potrebbero continuare ad adottare il «criterio di competenza» (art.109 del D.P.R. 917/1986) anche con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi agevolabili dal «Sismabonus»



## «SISMABONUS» QUESTIONI DA CHIARIRE

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI SOSTIENE...

Fruizione del «Sismabonus» per Immobili residenziali posseduti da società

Il «Sismabonus» si dovrebbe applicare per gli immobili residenziali «patrimonio» posseduti sia dalle società di persone che dalle società di capitali

Classificazione sismica del territorio rilevante per accedere al «Sismabonus» Il rinvio all' O.P.C.M. 3274/2003 va inteso solo come rimando al provvedimento generale in tema di classificazione sismica del territorio. Pertanto, nell'ipotesi in cui la Regione abbia nel tempo aggiornato l'elencazione dei comuni del proprio territorio in termini di pericolosità sismica, si ritiene possa prevalere quest'ultima classificazione per accedere al «Sismabonus»

Possibilità di cumulo del «Sismabonus» e dell' «Ecobonus» per lavori contestualmente eseguiti

La cumulabilità tra «Sismabonus» ed «Ecobonus» è ammessa nel caso di spese distinte (fatture e pagamenti distinti in funzione della tipologia d'intervento)



### **«ECO-BONUS»:**

DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Eco-Bonus «ordinario»

□ dal 06.06.2013 al <u>31.12.2017</u> = detrazione <u>65%</u>

Eco-Bonus «condomini»

- dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi energetici eseguiti su parti comuni condominiali =
  - ✓ detrazione al <u>70%</u> per interventi su involucro con incidenza > 25% della sup. disperdente lorda
  - ✓ detrazione al <u>75%</u> per interventi diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva

Limite spese agevolate = 40.000 per singola unità dell'edificio



Cessione del credito: possibile per tutti i condomini (non solo gli incapienti) e nei confronti sia delle imprese esecutrici degli interventi sia di «soggetti privati», con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Modalità da definire con provvedimento dell'AdE da adottare entro il prossimo 1° marzo



### INTERVENTI AGEVOLATI

# <u>«ECO-BONUS ORDINARIO»</u>: DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI


INTERVENTO	SPESE SOSTENUTE	PERCENTUALE DI DETRAZIONE	VALORE MASSIMO DI DETRAZIONE	LIMITE MASSIMO DI SPESA
Riqualificazione energetica "globale"	01/01/2007 - 05/06/2013	55%	100.000 euro	181.818,18 euro
Riqualificazione energetica giobate	06/06/2013 - 31/12/2017	65%	100.000 euro	153.846,15 euro
Strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive	01/01/2007 - 05/06/2013	55%	60.000 euro	109.090,90 euro
di infissi	06/06/2013 - 31/12/2017	65%		92.307,69 euro
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua	01/01/2007 - 05/06/2013	55%	00 000	109.090,90 euro
calda	06/06/2013 - 31/12/2017	65%	60.000 euro	92.307,69 euro
Acquisto e posa in opera delle schermature solari	<u>01/01/2015</u> – <u>31/12/2017</u>	65%	60.000 euro	92.307,69 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con	01/01/2007 - 05/06/2013	55%	30.000 euro	54.545,45 euro
caldaie a condensazione	06/06/2013 - 31/12/2017	65%		46.153,84 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, o impianti geotermici a	<u>01/01/2008</u> - 05/06/2013	55%	30.000 euro	54.545,45 euro
bassa entalpia	06/06/2013- 31/12/2017	65%		46.153,84 euro
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa	<u>01/01/2012</u> – 05/06/2013	55%	30.000 euro	54.545,45 euro
di calore	06/06/2013 - 31/12/2017	65%		46.153,84 euro
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	<u>01/01/2015</u> – 31/12/2017	65%	30.000 euro	46.153,84 euro
Acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni	<u>01/01/2016</u> – 31/12/2017	65%	-	Spese sostenute 3






### «ECO-BONUS CONDOMINI»:

DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI





Spese

sostenute nel

2017-2021



Recupero in

10 anni

### **«ECO-BONUS CONDOMINI»:**

**DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI** RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI



ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI


### sostiene...

Nella nuova formula del bonus, si fa riferimento al più recente decreto del 2015, a differenza della regolamentazione applicativa dell' "ecobonus ordinario", per il quale dovrebbero continuare a valere le indicazioni fornite dal DM 11 marzo 2008



### **«ECO-BONUS CONDOMINI»**:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2QUATER-2SEPTIES DL63/2013)



ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI SOSTIENE...

- ✓ Limite massimo di spesa:
  - € 40.000 x unità immobiliari dell'edificio Il totale dovrebbe essere poi ripartito sulla base delle tabelle millesimali
- ✓ Il sostenimento delle spese (2017-2021) dovrebbe continuare a scontare l'applicazione del:
  - «principio di cassa» per i soggetti IRPEF non esercenti attività commerciale
  - «principio di competenza» per tutti gli altri soggetti




### **«ECO-BONUS CONDOMINI»**:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2QUATER-2SEPTIES DL63/2013)



✓ La detrazione, in analogia con il «sisma-bonus condomini», dovrebbe essere quantomeno ripartibile in 5 (e non 10) quote annuali di pari importo





### **«ECO-BONUS CONDOMINI»**:


INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2QUATER-2SEPTIES DL63/2013)

✓ Possibilità di <u>cedere la detrazione</u> alle <u>imprese esecutrici o a</u> <u>"soggetti privati"</u>, <u>esclusi</u> gli <u>istituti di credito</u> e gli <u>intermediari finanziari</u>

✓ <u>Modalità attuative della cessione</u> del credito sono state stabilite con Provvedimento Direttore AdE n.108577 delli'8 giugno 2017

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI SOSTIENE...

✓ Per «soggetti privati» potrebbero intendersi persone fisiche (es. cessione tra padre/figlio ), imprese diverse da quelle che hanno eseguito gli interventi o ulteriori soggetti (es. Fondi assicurativi)





### **«ECO-BONUS INCAPIENTI»:**

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)



## NOVITÀ SULL' «ECO-BONUS INCAPIENTI» ART. 4-BIS DEL DDL DI CONVERSIONE DEL D.L. 50/2017

#### PRINCIPALI NOVITÀ

Proroga fino al 2021 anche per l' "ecobonus incapienti"

Accesso alla detrazione anche con le percentuali potenziate del 70-75%

Estensione della platea dei cedenti (non solo imprese fornitrici ma anche soggetti terzi)

Cessione del credito anche successiva alla prima

Cessione anche a banche ed intermediari finanziari

Sussistenza delle condizioni per l'accesso alla detrazione nel periodo d'imposta precedente a quello di sostenimento delle spese

Provvedimento attuativo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione



### **«ECO-BONUS INCAPIENTI»:**

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)



PROVVEDIMENTO 22 MARZO 2016, N.43434

CM N.20/E DEL 18 MAGGIO 2016

CM N.7/E DEL 4 APRILE 2017



#### Soggetti «incapienti»:

Condòmini che, <u>nel anno precedente al</u> <u>sostenimento delle spese</u>, hanno percepito redditi:

- da pensione ≤ € 7.500
- da lavoro dipendente ≤ € 8.000
- assimilati a lavoro dipendente ≤ € 4.800



### **«ECO-BONUS INCAPIENTI»:**

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)





#### Credito cedibile:

- 65% delle spese sostenute nel 2016 per interventi «energetici» su parti comuni, ripartite su base millesimale e rimaste a carico del condomino «incapiente»
- 65%, 70% o 75% delle spese sostenute nel periodo 2017-2021 per interventi «energetici» su parti comuni, ripartite su base millesimale e rimaste a carico del condomino «incapiente»



PROVVEDIMENTO 22 MARZO 2016, N.43434 CM N.20/E DEL 18 MAGGIO 2016 CM N.7/E DEL 4 APRILE 2017



#### Cessione del credito:

- per le spese sostenute dal condominio nel 2016 con bonifico (anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti) SOLO nei confronti di fornitori/ imprese che realizzano gli interventi di riqualificazione energetica per il condominio
- per le spese sostenute dal condominio nel periodo 2017-2021 con bonifico ANCHE nei confronti di soggetti terzi (compresi banche ed intermediari finanziari)



### **«ECO-BONUS INCAPIENTI»:**

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)



Non ví è obbligo di accettazione del credito per il fornitore



PROVVEDIMENTO 22 MARZO 2016, N.43434

CM N.20/E DEL 18 MAGGIO 2016

CM N.7/E DEL 4 APRILE 2017

A pena di inefficacia della cessione



COMUNICATO STAMPA 31 GENNAIO 2017: DISPONIBILITÀ DEL SOFTWARE DI TRASMISSIONE

#### <u>Adempimenti per le spese 2016:</u>

- Il condòmino esprime volontà di cedere il credito nella delibera assembleare che approva i lavori agevolabili oppure con un'apposita comunicazione successiva
- Il condominio trasmette ai fornitori la delibera o la comunicazione
- I fornitori comunicano in forma scritta al condominio l'accettazione della cessione del credito, a pagamento parziale del corrispettivo loro dovuto
  - Il condominio provvede alla trasmissione telematica all'AdE di apposita comunicazione (entro il 31.03.2017) contenente: totale spese 2016, elenco bonifici effettuati, codice fiscale dei condomini «incapienti» e relativo credito ceduto, codice fiscale fornitori cessionari e relativo credito attribuito



#### **Utilizzo del credito:**

Solo in compensazione (F24 telematico) in 10 quote annuali di pari importo, fatta salva la possibilità di utilizzare negli anni successivi la quota del credito non fruita nell'anno